

**VERBALE DI ACCORDO**  
**Proroga cassa integrazione guadagni in deroga per aziende plurilocalizzate**  
**"Emergenza COVID-19"**

Oggi 2 luglio 2020, alle ore 9.00, si sono incontrati in via telematica:

- la Società **Lush Italia S.r.l.**, con sede legale in Milano, via Atto Vannucci n. 13, P.IVA 12575920157, nella persona del legale rappresentante, Dott. Alessandro Andreanelli, del Dott. Michele Serafini, Direttore Amministrativo, e della Dott.ssa Sonia Avellino, *Payroll Manager*, assistiti dagli avvocati Vittorio De Luca e Alessandra Zilla (di seguito la "**Società**")

e

- **Filcams CGIL Nazionale**, rappresentata dalla sig.ra Vanessa Caccерini (di seguito "**Filcams**")
- **Fisascat CISL Nazionale**, rappresentata dalla Sig.ra Elena Vanelli (di seguito "**Fisascat**"),
- **Uiltucs UIL Nazionale**, rappresentata dal Sig. Stefano Franzoni

(di seguito, congiuntamente, le "**Parti**")

**Premesso che**

- la Società, operante nel settore del commercio al dettaglio di prodotti di cosmetica, con punti vendita dislocati in Lombardia, Liguria, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige (per le province di Trento e Bolzano), Toscana, Lazio, Campania e Puglia, con lettera del 5 giugno 2020, regolarmente pervenuta a tutti i destinatari, ha avviato la procedura di consultazione sindacale per la richiesta di proroga della Cassa Integrazione Guadagni in deroga ai sensi degli artt. 22, 22 *ter*, 22 *quater* del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2020) così come modificato ed integrato dal D.L. n. 34/2020 nonché ai sensi del D.L. 52/2020.
- la Società e le OO.SS. hanno concordato l'incontro del 24 giugno 2020 a cui ha fatto seguito il successivo incontro del 2 luglio 2020, entrambi svolti in via telematica, dovendosi considerare accentrate in tale unica sede "telematica" l'esame congiunto per ogni sede e punto vendita interessato dalla sospensione;
- la Società ha illustrato alle OO.SS. le ragioni che hanno determinato la richiesta di proroga della Cassa Integrazione Guadagni in deroga (CIGD) ai sensi dei citati Decreti Legge n. 18/2020, n. 34/2020 e n. 52/2020;
- nello specifico la Società ha precisato che il protrarsi delle conseguenze negative generate dall'emergenza pandemica in atto comporta la necessaria ulteriore attivazione di misure di sospensione temporanea del lavoro;
- le Parti hanno, pertanto, convenuto che la proroga della CIGD sia lo strumento necessario al fine di ridurre al minimo l'impatto sociale derivante dall'emergenza per COVID-19;
- la Società ha quindi illustrato il numero di lavoratori interessati nonché l'entità e la natura temporanea delle sospensioni dei rapporti di lavoro;
- le Parti hanno quindi avviato un percorso di verifica della situazione emergenziale e delle ragioni che hanno condotto la Società alla richiesta di intervento della CIGD.

**Tutto ciò premesso si concorda quanto segue**

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. Al fine di superare la situazione temporanea di difficoltà causata dal virus COVID-19, non imputabile quindi né alla Società né ai lavoratori, le Parti concordano sulla proroga, per l'intera



popolazione di dipendenti come indentificati al punto 4 che segue, della CIGD con causale "Emergenza COVID-19", ai sensi degli artt. 22, 22 ter, 22 quater del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2020) così come modificati ed integrati dal D.L. n. 34/2020 nonché ai sensi del D.L. 52/2020.

3. La Società ha n. 33 unità produttive site nelle seguenti n. 10 Regioni:
  - Lombardia;
  - Liguria;
  - Piemonte;
  - Veneto;
  - Emilia Romagna;
  - Trentino Alto Adige (per le province di Trento e Bolzano);
  - Toscana;
  - Lazio;
  - Campania;
  - Puglia.
  
4. L'intervento di proroga di CIGD sarà attuato con le seguenti modalità:
  - a. lavoratori interessati: n. 412, di cui:
    - n. 123 presso la Regione Lombardia;
    - n. 8 presso la Regione Liguria;
    - n. 18 presso la Regione Piemonte;
    - n. 42 presso la Regione Veneto;
    - n. 22 presso la Regione Emilia Romagna;
    - n. 7 presso la Regione Trentino Alto Adige (per le province di Trento e Bolzano);
    - n. 28 presso la Regione Toscana;
    - n. 122 presso la Regione Lazio;
    - n. 35 presso la Regione Campania;
    - n. 7 presso la Regione Puglia.
  
  - b. entità della riduzione: sospensione dal lavoro e/o contrazione dell'orario di lavoro fino a 40 ore settimanali;
  
  - c. durata prevedibile: 5 settimane, anche non consecutive, da fruire entro il 31 agosto 2020 e, compatibilmente con le prescrizioni di legge, ulteriori 4 settimane successive, anche non consecutive.
  
5. Quale trattamento di miglior favore, la Società si impegna ad anticipare ai dipendenti – con il cedolino paga di ogni mese - il trattamento di cassa integrazione di cui al punto 4 che precede. L'anticipazione del trattamento relativo ai periodi di cassa integrazione intercorrenti dal 18 maggio 2020 al 30 giugno 2020 verrà effettuato con la busta paga del mese giugno 2020.
  
6. La Società ridurrà l'orario / sospenderà / richiamerà i lavoratori in servizio compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e valutate le caratteristiche professionali dei lavoratori, nell'ambito della fungibilità delle mansioni svolte. Le decisioni della Società saranno comunicate – ove possibile - con un preavviso di 48 ore.
  
7. Compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e valutate le caratteristiche professionali dei lavoratori, nell'ambito della fungibilità delle mansioni svolte, la Società si dichiara disponibile ad effettuare la rotazione del personale sospeso o con orario ridotto.
  
8. Per lo svolgimento dell'attività lavorativa nel periodo di emergenza, la Società conferma il pieno rispetto delle linee guida di cui al Protocollo condiviso del 24 aprile 2020. La Società conferma altresì che è stato costituito in azienda un comitato per l'applicazione e la verifica dell'attuazione del Protocollo, contattabile da tutti i dipendenti attraverso l'indirizzo e-mail aziendale: [sicurezza@lush.it](mailto:sicurezza@lush.it).

9. Con la sottoscrizione del presente Verbale le Parti si danno atto reciprocamente di aver esperito e positivamente conclusa la procedura di consultazione sindacale.

Letto, confermato e sottoscritto

Milano - Roma, 2 luglio 2020

**Per la Società**

Dott. Alessandro Andreanelli


  
\_\_\_\_\_

**Per la Organizzazione Sindacale**


Filcams CGIL Nazionale

  
\_\_\_\_\_

Fisascat CISL Nazionale

  
\_\_\_\_\_

Uiltucs Nazionale

  
\_\_\_\_\_